

**Quesito n. 1**

In riferimento alla gara in oggetto ed al disciplinare di gara ed in particolare alla pagina 4/5 dello stesso si fa riferimento ai requisiti economico finanziari al Rating posseduto dalla Società.

Orbene l'AVCP, della quale vi alleghiamo nota, ha più volte sottolineato che il requisito del rating non può essere ostativo in una gara per i servizi assicurativi ed indica come parametri il capitale sociale interamente versato o l'indice di solvibilità almeno pari ad 1.

Questo perché le società di rating sono estranee alle compagnie ed agli enti e non possono minimamente incidere nella possibilità di partecipare ad una gara da pubblica con il loro giudizio di solidità.

A tal fine alleghiamo il documento dell'AVCP in particolare art.3.5;

Siamo certi della nostra corretta interpretazione e vi preghiamo gentilmente, come di prassi, di mettere l'alternativa del capitale versato di solito 50.000.000; Questo nel principio della par condicio tra i concorrenti.

**Risposta al quesito n. 1**

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si conferma, pertanto, che il requisito economico finanziario può essere dimostrato come proposto dall'operatore economico.

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 2**

Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo conferma del fatto che la polizza possa essere disdettata alla scadenza annua dalla Compagnia per eccesso di sinistri.

**Risposta al quesito n. 2**

Si rappresenta che il contratto potrà venir disdettato in tutti i casi in cui si dovessero verificare fatti tali da determinare la cd "*variazione del rischio*" secondo le modalità previste nella documentazione di gara.

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 3**

Si può desumere che:

1) Lo schema di contratto all'articolo 15 - Recesso punto 3 recita: "*L'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione per i soli motivati casi di variazione del rischio previsti dall'articolo 19 del Capitolato Tecnico. (...)*"

2) Il capitolato tecnico all'articolo 19 recita: "*Per variazione del rischio si intende una modifica sostanziale che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, con modalità non previste e non prevedibili al momento della stipula del contratto.*

*Per variazione sostanziale si intende, in parziale deroga all'articolo 1898 del Codice Civile eventuali nuove competenze e nuove funzioni mai prima svolte dalla contraente e non contemplate dalla descrizione del rischio assicurato. È, comunque, onere dell'assicuratore dimostrare la variazione sostanziale del rischio. (...)*

Stante l'annualità delle coperture RCA prevista della ex-legge 990/69, il Codice delle Assicurazioni d.lgs. 209/2005 e l'aggiornamento annuale degli attestati di rischio presso la banca dati ANIA, interpretiamo quanto sopra come segue:

1) in caso di variazione sostanziale del rischio - che secondo i documenti di gara si verifica qualora vi siano in capo a FVG Strade "*nuove competenze e nuove funzioni mai prima svolte dalla contraente e non contemplate dalla descrizione del rischio assicurato*" - l'Assicuratore può recedere dal contratto dimostrandone per argomentazione sommaria la variazione sostanziale;

2) in caso di variazione del rischio diversa da quella relativa a "*nuove competenze e nuove funzioni mai prima svolte dalla contraente e non contemplate dalla descrizione del rischio assicurato*", ma variazione che comunque comporti "*una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, con modalità non previste e non prevedibili al momento della stipula del contratto*" di cui al comma 1 dell'articolo 19 del capitolato tecnico (es.: eccesso di sinistrosità che comporti l'anti-economicità del rischio assunto su base statistico-attuariale, anche attraverso l'analisi dell'evoluzione degli attestati di rischio avvenuta in corso di contratto rispetto agli attestati di rischio vigenti al momento della predisposizione dell'offerta di gara), è facoltà dell'Assicuratore recedere dal contratto dimostrando opportunamente la variazione del rischio/dei parametri e delle sue conseguenze nel frattempo intervenute.

**Risposta al quesito n. 3**

Si conferma fermo restando che, sentito in tema il nostro broker assicurativo, ci precisa che "*nel concetto di eccesso di sinistrosità riferita alle statistiche sinistri/premi va sempre escluso il c.d. picco statistico*".